

REGOLAMENTO (CEE) N. 3844/89 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1989****che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2535/89⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia;

considerando, dato che l'esame dei fatti non è stato ancora completato, che la Commissione ha comunicato all'esportatore cecoslovacco interessato di avere intenzione di proporre una proroga del periodo di validità del dazio

provvisorio per un nuovo periodo non superiore a due mesi; che l'esportatore cecoslovacco interessato non ha formulato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia istituito con il regolamento (CEE) n. 2535/89 è prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto salvo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e salvo diversa decisione del Consiglio, il presente regolamento si applica sino all'entrata in vigore di misure definitive adottate dal Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 5.